

# **DISEGNO DI LEGGE “DISPOSIZIONI URGENTI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO”**

## **RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

Il Disegno di legge è diretto all’adeguamento di alcune disposizioni normative regionali al fine di assolvere agli impegni conseguenti alle interlocuzioni intercorse con i ministeri competenti in sede di esame governativo della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 (Legge di stabilità regionale 2023) ovvero per chiarirne la portata applicativa.

All’**articolo 1**, con riferimento alla disciplina di contrasto alla dispersione scolastica, alla povertà educativa e al disagio minorile, si intende adempiere gli impegni assunti alle modifiche normative della legge regionale 29 dicembre 2022, n. 18 ad esito delle interlocuzioni intervenute con il Ministero dell’Istruzione e del Merito, precisando che i dati sull’evasione scolastica che la Regione intende acquisire, ai sensi dell’articolo 2, comma 2 della legge regionale richiamata, sono in forma aggregata.

L’**articolo 2** è diretto ad apportare modifiche all’articolo 3 della legge regionale 2 dicembre 2015, n. 15 (Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell’Ente Idrico Campano) per superare dubbi sull’ambito applicativo della disciplina campana e sulla potenziale interferenza con le competenze della Regione Puglia, che acquisisce risorse idriche site sul territorio della Regione Campania. In particolare, si interviene sul testo, introdotto con l’articolo 62 della legge regionale n.18/2022, precisando che la Regione Campania esercita le competenze in materia tariffaria relativamente alle tariffe all'ingrosso per la parte relativa esclusivamente all'approvvigionamento idrico dell’utenza campana e che sono considerate infrastrutture strategiche regionali, quelle della “grande adduzione primaria di interesse regionale [...] dedicate esclusivamente alla popolazione ed alle attività economiche insistenti sul territorio della Regione Campania”.

L’**articolo 3** disciplina l’entrata in vigore della legge.

## **RELAZIONE TECNICO – FINANZIARIA**

Dal Disegno di legge non discendono oneri ulteriori o minore entrate per il bilancio regionale in quanto reca modifiche ordinamentali di disposizioni puntuali la cui copertura incontra soddisfazione nelle risorse destinate all’attuazione delle leggi regionali oggetto dell’intervento normativo.